

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 02/02/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/32991-modifiche-al-codice-privacy-dal-nuovo-decreto-legge-in-materia-di-semplificazione-e-sviluppo>

Autore: Marcoccio Gloria

Modifiche al Codice Privacy dal nuovo decreto legge in materia di semplificazione e sviluppo



Modifiche al Codice Privacy dal nuovo decreto legge in materia di semplificazione e sviluppo

28 Gennaio 2012

G.Marcoccio

Il Consiglio dei Ministri sotto la guida del premier Monti continua il suo programma di radicale cambiamento nello status quo della società italiana e come ulteriore pietra miliare di questo percorso il 27 Gennaio ha approvato un decreto legge, subito denominato Libera Italia, che introduce svariate modifiche e semplificazioni indirizzate alle imprese, i cittadini e la pubblica amministrazione.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore con la imminente pubblicazione in G.U. del decreto legge, e potranno essere oggetto di modifiche nel corso del processo di conversione in legge (entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto).

Per quanto concerne la normativa privacy (Codice Privacy: D.Lgs 196/03) l'art 47 del decreto legge appena approvato rimuove, per i tutti i titolari di trattamento dati personali soggetti al Codice Privacy, l'obbligo di redazione del Documento Programmatico di Sicurezza (DPS) e conseguentemente per essi decade anche l'obbligo di riferire dell'avvenuto aggiornamento del DPS nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, quando dovuta.

Le norme abrogate sono quelle di cui alla lettera g) del comma 1¹ e al comma 1-bis² dell'art. 34 del Codice Privacy e quelle di cui ai paragrafi da 19 a 19.8³ e 26⁴ del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza-allegato B del Codice.

Rimangono invece ferme tutte le altre norme del Codice Privacy ed in particolare quelle che regolamentano le misure di sicurezza, e relativi quadri sanzionatori.

Nel suo comunicato stampa il Governo rappresenta l'adempimento del DPS come meramente superfluo e precisa che tale misura non era richiesta nella direttiva europea 95/46/EC sulla privacy.

¹ Norma abrogata: "1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:.....g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;..."

² Norma abrogata: "1-bis Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell' articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1."

³ Norma abrogata: "19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare; 19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato."

⁴ Norma abrogata: "26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza."



Certamente condivisibile il rappresentare come “meramente superflui” a questo punto tutti gli adempimenti puramente formali (ve ne sono ben altri nella normativa privacy). Occorre però evitare che la rimozione dell’obbligo di redazione del DPS sia intesa come una generale minor attenzione verso le misure di sicurezza, che invece assumono un ruolo sempre più importante nel contesto internet & comunicazioni elettroniche per i servizi commerciali e sociali rivolti a consumatori, cittadini e imprese.

Per quanto riguarda poi il richiamo alla 95/46/EC, è da notare che proprio in questi giorni parte il suo processo di totale revisione condotto in sede UE, sulla base di una proposta, elaborata dalle competenti commissioni di lavoro europee, che intende rimpiazzare tale Direttiva con una Regolamentazione (e come tale direttamente applicabile in tutti i paesi membri UE): la versione pubblicata il 25 Gennaio sembra promuovere a livello europeo l’approccio documentale seguito in Italia con il DPS.

In aggiunta a quanto commentato in relazione al DPS, il decreto legge sempre tramite il suo art 47 introduce nel Codice Privacy il nuovo l’art. 17-bis che recita: *“il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.”*

L’introduzione di un tale articolo risulta indirizzato ai processi di cooperazione/scambio di informazioni in particolare tra enti di polizia e le imprese (magari rappresentate nei protocolli di intesa da loro rappresentanze di settore) per le attività di prevenzione e contrasto di particolari fenomeni criminali.

Sembra ancora prematuro fare commenti in proposito, sebbene ne possa già risultare il coinvolgimento sempre più rilevante delle imprese nelle azioni di prevenzione e contrasto delle attività criminose, con conseguente aumento per esse dei relativi impegni ed oneri, delle responsabilità di fronte alla legge, nonché i rischi di impropri utilizzi di informazioni così delicate per tutte entità coinvolte.